

TI_GERICHTE 11.2003.122 vom 3. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.122

FR: TI_GERICHTE 11.2003.122 du 3 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.122 del 3 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha respinto l'istanza con riferimento a una sentenza di questa Camera pubblicata in Rep. 1993 pag. 159, ricordando che l'azione di riduzione ha natura pecuniaria, ciò che esclude la restituzione in natura del bene il cui conferimento lede la quota legittima. In tali circostanze non vi è spazio dunque per annotare restrizioni della facoltà di disporre nel registro fondiario.

E. 2

Riassunta la cronistoria della vicenda, l'appellante fa valere che la procedura in oggetto ha l'unico scopo di garantire la conservazione della massa ereditaria, senza pregiudizio per i rapporti tra le parti. Saggiunge che “i fatti successi, alquanto straordinari, vuoi anche a motivo della coesistenza di due sistemi (svizzero e italiano), non possono essere paragonati a una semplice azione di riduzione e devono poter convincere l'autorità giudicante a confermare la misura cautelare di restrizione della facoltà di disporre” (appello pag. 7). Così argomentando, tuttavia, essa si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché l'opinione del Pretore sarebbe criticabile. Di per sé l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile già per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito per le ragioni che seguono.

E. 3

Che il giudice svizzero sia competente a “congelare” con provvedimenti d'urgenza determinati beni a tutela di averi lasciati in Svizzera da un ereditando con ultimo domicilio in Italia è incontestato (art. 89 LDIP; v. anche CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 4 segg.). Il giudice svizzero può anche adottare, se le misure contemplate dagli art. 551–554 CC non appaiono idonee, altri provvedimenti cautelari in virtù dell'art. 10 LDIP, fondandosi sul diritto cantonale di procedura (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2^a edizione, n. 17 alle note preliminari degli art. 551–559). In tale ambito egli applica la propria procedura e prende le misure provvisorie consentite dal suo ordinamento (lex fori: Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 ad art. 10; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2^a edizione, n. 6 ad art. 10; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2001 del 20 luglio 2001, consid. 2a), quand'anche tali provvedimenti non siano previsti dal diritto estero applicabile alla causa di merito (cfr. Candrian, Scheidung und Trennung im internationalen Privatrecht der Schweiz, San Gallo 1994, pag. 70, nota 107).

E. 4

Ora, un blocco cautelare può tendere a tutelare diritti reali, ma non pretese obbligatorie. Può salvaguardare, in altri termini, rivendicazioni verso un coerede (segnatamente ove l'eredità non sia ancora stata divisa: Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2^a edizione, n. 9 ad art. 598 CC; Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 2^a edizione, n. 44 in fine ad art. 641 CC) oppure richieste avanzate mediante petizione d'eredità (art. 598 cpv. 2 CC). Non può garantire invece pretese fatte valere da un erede mediante azione di riduzione (di natura prettamente obbligatoria: Forni/Piatti, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 528 CC con rinvii di dottrina e giurisprudenza), tranne che tale azione sia combinata con una petizione d'eredità (Forni/Piatti , op. cit., n. 10 in fine ad art. 598 CC; Guinand/Stettler , Droit civil II, Successions, 3^a edizione, pag. 144, n. 303 con richiami), oppure pretese avanzate mediante collazione (sull'azione di collazione: Forni/Piatti , op. cit., n. 21 ad art. 626 CC con rinvio a DTF 123 III 50 consid. 1 e 84 II 692 consid. 3 e 4). A meno, evidentemente, che il diritto estero applicabile alla successione disponga altrimenti (Karrer , op. cit., n. 18 in fine alle note preliminari degli art. 551–559 CC), ciò che tuttavia non è il caso per quanto riguarda il diritto italiano, nel cui ambito l'azione di riduzione ha – come in Svizzera – carattere personale (Pescatore/Ruperto , Codice civile annotato, Milano 1993, n. 3 ad art. 553).

E. 5

In concreto, nella misura in cui ritiene lesa la propria porzione legittima, l'istante può dunque far capo all'azione di riduzione, la quale però le garantisce una mera pretesa d'ordine pecuniario e non lascia spazio a restrizioni della facoltà di disporre. Né l'appellante sostiene, per avventura, di avere intentato o di voler intentare una petizione di eredità, che nel diritto italiano ha – come in quello svizzero – natura reale (Pescatore/Ruperto , op. cit., n. 2 ad art. 533; Cian/Trabucchi , Commentario breve al Codice civile, 1996, all'art. 533 n. I/1). Ne discende che, foss'anche ricevibile (sopra, consid. 2), l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 6

L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

E. 7

Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a)

tassa di giustizia	fr. 350.–	b) spese	fr. 50.–
			fr. 400.–

 sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria